

Qual è, attualmente, la fonte regolativa delle modalità di calcolo della tredicesima mensilità spettante ai segretari comunali e provinciali?

Nella vigente disciplina contrattuale dei segretari provinciali e comunali, pure in presenza della previsione dell'art.37 del CCNL del 16.5.2001 che riconosce il diritto di tale categoria di personale a percepire la tredicesima mensilità, nessuna disposizione disciplina espressamente le modalità di maturazione dei ratei della stessa.

In mancanza di una previsione puntuale ed espressa in tal senso, non si ritiene possibile estendere ai segretari provinciali e comunali le nuove e specifiche regole in materia di tredicesima mensilità contenute nei CCNL del personale delle categorie e della dirigenza, incentrate sul calcolo di tale compenso in 365esimi.

Pertanto, stante la disapplicazione, ai sensi dell'art.69 del D.Lgs.n.165/2001, delle previsioni in materia di tredicesima mensilità contenute nell'art. 7 del D.Lgs.C.P.S. 25/10/1946, n. 263 applicabile a tutte le categorie di pubblici dipendenti statali, ed in mancanza di una espressa disciplina contrattuale per i segretari, in via interpretativa, si può ritenere che, attualmente, debba farsi riferimento, quale fonte regolativa, alla prassi applicativa consolidatasi nel tempo sulla base del richiamato art.7 del D.Lgs.C.P.S n.263/1946.

Sulla base di tale prassi:

- 1) in caso di servizio prestato in modo continuativo dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; al segretario la tredicesima va corrisposta per intero;

- 2) in caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno la gratificazione stessa è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni;

3) la retribuzione sulla quale applicare i ratei si identifica con quella in godimento nell'ultimo mese di servizio.

In sostanza, si tratta della regola dei c.d. quindicesimi che trovava riscontro anche nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Ministeri, applicati ai segretari provinciali e comunali prima della riforma della 1997, con il loro "trasferimento" all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e il loro inserimento nel comparto regioni ed autonomie locali, sia pure con una propria distinta disciplina contrattuale.

Per completezza informativa, si evidenzia che la "prassi applicativa", come fonte dei diritti dei lavoratori, è stata ammessa, in applicazione dell'art.2, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, espressamente dal Tribunale dell'Aquila, con sentenza del 23.1.2003, anche nella disciplina del rapporto di lavoro pubblico, in quanto riconducibile a quella nozione di "uso" di cui all'art.2078 del codice civile.